

Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 (BUR n. 8/1994)

**ADESIONE ALLA COSTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE
DI STUDIO E FORMAZIONE PER LA PREVISIONE E LA
PREVENZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE IN
LONGARONE**

Articolo 1

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad aderire alla costituzione del Centro regionale per la protezione civile con sede in Longarone alle seguenti condizioni:

a) che abbia lo scopo di provvedere, nella misura consentita dalle rendite patrimoniali e dalle entrate annuali:

1) alla promozione di studi, ricerche e iniziative sul tema della previsione e della prevenzione in materia di protezione civile e sui problemi urbanistici ed architettonici e del recupero e della ricostruzione dei centri colpiti da calamità;

2) alla organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile nel territorio della Regione, secondo le direttive ed i ruoli fissati dalle leggi statali e regionali;

3) alla partecipazione ed alla attività di intervento;

b) che vi partecipino in qualità di soci fondatori anche la provincia di Belluno, il comune di Belluno, il comune di Longarone, la comunità montana "Cadore-Longaronese-Zoldano";

c) che le quote di contribuzione siano fissate con l'accordo unanime dei soci fondatori e siano uguali per tutti;

d) che la sede sia progettata e realizzata dal comune di Longarone con il fondo di 1 miliardo a tale scopo destinato dall'accordo di programma stipulato in data 28 maggio 1993 e reso esecutivo con DPGR n. 1418 in data 7 luglio 1993;

e) che la prima convocazione del Consiglio di amministrazione del Centro sia promossa dal Presidente della Giunta regionale.

2. Nello svolgimento delle attività connesse alla costituzione e amministrazione del Centro, il Presidente della Giunta regionale può essere sostituito dall'Assessore regionale delegato.

Articolo 2

1. Il contributo regionale per la gestione del Centro avrà decorrenza dal 1994 e sarà fissato con legge di bilancio.

2. Lo stanziamento potrà variare di anno in anno.

3. Il primo contributo dei soci fondatori costituisce la dotazione patrimoniale iniziale dell'Ente.

SOMMARIO

Articolo 1..... Errore: sorgente del riferimento non trovata
Articolo 2..... Errore: sorgente del riferimento non trovata